

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5447 del 22/10/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA - COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - PRATICA FE17A0029
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5647 del 22/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. Cod. FE17A0029
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD
USO IGIENICO E ASSIMILATI MEDIANTE NUOVO POZZO IN LOCALITA'
SAN GIACOMO RONCOLE NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)
RICHIEDENTE: DITTA BRAGHIROLI S.A.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione

di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 4/10/2017 assunta al Prot. PGFE/2017/11292 a nome di Braghiroli Giulio (C.F. BRGGLI70A11F240G) in qualità di legale rappresentante della Ditta Braghiroli s.a.s. (P.IVA 03103190363) tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001, in località San Giacomo Roncole, nel Comune di Mirandola (MO) ad uso igienico e assimilati;
- della contestuale presentazione da parte del richiedente della documentazione attestante il pagamento delle spese istruttorie, per un importo di € 99,00;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che il pozzo che si intende realizzare sarà localizzato in Via Variante SS12 al Km 3+385, nel Comune di Mirandola (MO) su terreni censiti al Foglio 151, part. 423 del catasto comunale di proprietà del richiedente, ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X 661934, Y 970006;
- che il pozzo in progetto ha le seguenti caratteristiche:
 - profondità: 25 m
 - diametro: 125 mm
 - profondità dei filtri: 19 – 25 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 1,1 kW
- che viene richiesto un prelievo dei seguenti quantitativi:
 - portata massima 2,5 l/s
 - volume annuo 2.500 mc
- che la testa pozzo sarà collocata all'interno di pozzetto interrato protetto da coperchio in ghisa;
- che la domanda di concessione in esame è finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici di un distributore carburanti e autolavaggio in fase di realizzazione che vengono così quantificati:
 - autolavaggio 1.500 mc/anno
 - servizi igienici 1.000 mc/anno
- che i consumi ad uso autolavaggio sono quantificati su una previsione di 6.000 lavaggi/anno considerando un consumo medio di 250 litri per ogni lavaggio;
- che la stratigrafia dell'area di progetto, definita sulla base delle prove geognostiche realizzate per la progettazione dell'impianto di distribuzione carburanti, è caratterizzata dalla presenza di prevalenti argille e limi fino alla profondità di 13 m mentre a profondità superiori è presente un livello acquifero costituito da sabbie a granulometria media sino alla profondità di 32 m;
- che tale acquifero presenta caratteristiche di conducibilità idraulica e trasmissività nonché caratteristiche idrochimiche che consentono di ritenerlo idoneo dal punto di vista quantitativo e qualitativo all'utilizzo richiesto;

DATO ATTO che:

- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 in data 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante l'applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando quindi il parere in questione, salvo nei casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può

avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;

- questa Agenzia ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati vengono di seguito illustrati;
 - l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo “buono” e non a rischio;
 - gli impatti della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
 - che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
 - che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO:

- che la domanda di concessione in esame ricade nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettera c) del RR 41/2001 ed è quindi assoggettata a procedura di concessione semplificata, per la quale non è prevista la pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT);
- che il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in area Parco né all'interno di siti della Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
- che la domanda di concessione in esame non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

VERIFICATO CHE:

- per la gestione dell'autolavaggio in oggetto il richiedente è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da Arpae - SAC di Modena atto n. DET-AMB-2017-6093 del 15/11/2017;
- la determina di cui sopra ha autorizzato lo scarico industriale delle acque reflue derivanti dall'impianto di autolavaggio per un volume massimo di 500 mc annui, quantitativo che non è quindi coerente con la richiesta della presente concessione (1.500 mc/anno ad uso autolavaggio e 1.000 mc/anno ad uso servizi igienici);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita:

- che la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in oggetto possa essere rilasciata alle condizioni e nei limiti indicati nel presente atto e nel disciplinare allegato;

- che sia necessario aggiornare l'atto di autorizzazione allo scarico (AUA) rilasciato da Arpae SAC di Modena al fine di renderlo coerente con i quantitativi della presente concessione;
- che sia necessario adottare adeguate misure di risparmio idrico delle acque destinate all'autolavaggio mediante ricircolo delle acque in uscita dal depuratore;
- che in riferimento all'uso servizi igienici sia necessario prevedere appositi cartelli monitori indicanti che le acque non sono potabili;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso richieste rientrano nei casi di cui all'art. 152, comma 1, lettera f) "igienico ed assimilati" (autolavaggio e servizi igienici) della L.R. n. 3/1999, i cui importi sono definiti in base alle deliberazioni di Giunta Regionale citate in premessa;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 12/10/2018 (assunta agli atti con prot. n. PGFE/2018/12534 del 15/10/2018);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente, acquisita da questa Struttura al prot. n. PGFE/2018/12534 del 15/10/2018;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Braghiroli s.a.s., P.IVA 03103190363, con sede legale in Via Volturmo 66/A nel Comune di Cavezzo (MO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico e assimilati, codice pratica FE17A0029, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione venga esercitata tramite nuovo pozzo di profondità 25 m ubicato nel Comune di Mirandola (MO), in Via Variante SS12 Km 3+385, su terreni distinti al Foglio 151, mappale n. 423 del catasto comunale ed individuato dalle coordinate UTM RER X = 661934, Y = 970006;
- c) di stabilire la portata massima di derivazione in 2,5 l/s ed il volume massimo derivabile in 2.500 mc annui;
- d) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito all'esercizio della derivazione;
- e) di richiamare a carico del richiedente gli adempimenti concernenti la presentazione della documentazione relativa alle operazioni di perforazione del pozzo in base alle scadenze fissate nel disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- f) di prescrivere che l'impianto di autolavaggio venga dotato di adeguate misure di risparmio della risorsa idrica mediante ricircolo delle acque in uscita dal depuratore;
- g) di prescrivere che il richiedente faccia domanda di modifica dell'AUA rilasciata dalla competente Arpae SAC di Modena per l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico industriale in base ai nuovi quantitativi previsti;

- h) di prescrivere che i servizi igienici debbano essere dotati di appositi cartelli monitori indicanti che l'acqua non è potabile;
- i) di prescrivere l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti (contatore) al fine della verifica dei prelievi effettuati;
- j) di prescrivere che i dati dei volumi prelevati vengano comunicati annualmente, entro il 31 gennaio, ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- k) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, dovrà essere presentata apposita istanza alla scrivente Struttura a nome del soggetto subentrante entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- l) di stabilire che la durata della presente concessione è fissata al 31.12.2022 e di precisare che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego ed ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in caso di revoca della concessione si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- m) di precisare che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza della concessione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;
- n) di precisare che la presente concessione viene rilasciata ai sensi del RR 41/2001 unicamente per gli aspetti riguardanti la derivazione di acque pubbliche e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- o) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2018, calcolato in base alle DGR citate in premessa, è pari a € 162,45 e che pertanto l'effettivo importo da versare per il periodo ottobre – dicembre 2018 è di € 40,61;
- p) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è stato versato in data 12/10/2018 sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582;
- q) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 12/10/2018 il deposito cauzionale quantificato in € 250,00 ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento sul c/c postale n. 367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- r) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione

dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

- s) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- t) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;
- u) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- v) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- w) di trasmettere copia semplice del presente atto per opportuna conoscenza ad Arpae SAC di Modena;
- x) di rendere noto agli interessasti che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico e assimilati richiesta dalla Ditta Braghiroli s.a.s., P.IVA 03103190363, Procedimento cod. n. FE17A0029.

ARTICOLO 1

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

Caratteristiche del pozzo ed equipaggiamento:

- profondità massima 25 m;
- diametro 125 mm
- tipo di pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 1,1 kW
- portata massima 2,5 l/s;

Il punto di perforazione è ubicato nel Comune di Mirandola (MO), Via Variante SS12 km 3+385, su terreni censiti al Foglio 151, part. 423 del Comune medesimo ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM 32* (RER): X= 661934 Y= 970006.

Il pozzo dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito indicate:

- durante la perforazione del pozzo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- il pozzo dovrà essere realizzato con modalità tali da evitare la messa in comunicazione di acquiferi differenti (pozzo monofalda);
- si dovrà provvedere alla cementazione dell'intercapedine tra colonna del pozzo e pareti del foro mediante iniezione a pressione di miscela cemento-bentonite dal basso verso l'alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino a piano campagna;
- la testa pozzo e le relative strutture di servizio dovranno essere protette all'interno di pozzetto, dotato di chiusino a tenuta ermetica, con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo, e protetto nei

confronti di eventuali infiltrazioni di acque di dilavamento superficiali e di sversamenti accidentali;

- la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno superiore o uguale a 12 mm atta all'inserimento di freatimetro e dotata di chiusura con tappo filettato;
- dovrà essere installato di idoneo e tarato strumento di misura dei volumi d'acqua (contatore, piombato, che deve essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza ad onere del concessionario), tale da consentire l'agevole lettura ed i controlli in caso di sopralluogo;
- dovrà essere installata sulla tubazione di mandata apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

Ulteriori prescrizioni da rispettare in fase di cantiere:

- durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, ed è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della mancata osservanza delle predette norme;
- i materiali provenienti dagli scavi e dalla perforazione devono esser smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

1.2 – COMUNICAZIONI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, precisando data e numero identificativo del presente atto, dovrà comunicare a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo aoofe@cert.arpa.emr.it con nota a propria firma:

- la data dell'inizio dei lavori e l'impresa esecutrice della perforazione, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa;
- l'esito della ricerca entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dei lavori, da inviare corredata da una relazione tecnica finale a firma della Ditta perforatrice contenente almeno:
 - esatta localizzazione del pozzo su planimetria catastale aggiornata e C.T.R.;
 - coordinate UTM32* (RER) del pozzo;
 - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrazioni, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo e dell'eventuale avampozzo;
 - stratigrafia dei terreni attraversati;
 - tipologia di falda captata;
 - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa installata;

- descrizione delle eventuali prove in situ realizzate;
- documentazione fotografica della testa pozzo e delle relative dotazioni (contatore, ecc.).

1.3 - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, od anche successivamente, venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas se ne dovrà dare immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ad ARPAE SAC di Ferrara.

1.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, caratteristiche della pompa installata, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

1.5 - TERMINI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 (sei) mesi dalla data del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi.

In ogni caso i lavori devono essere iniziati e conclusi entro un anno dalla data di notifica del presente atto tenendo conto di quanto sopra indicato nel presente disciplinare.

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POZZO

Le opere di prelievo dovranno rispettare le caratteristiche e le condizioni sopraindicate e sono subordinate agli obblighi più avanti descritti. Esse non potranno per alcuna ragione essere modificate e/o alterate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

L'acqua sotterranea da derivare verrà utilizzata esclusivamente per le esigenze del distributore carburanti ubicato in Via Variante SS12 al Km 3+385, nel Comune di Mirandola (MO) con una portata massima di derivazione di 2,5 l/s e secondo i quantitativi di seguito indicati:

- 1.500 mc ad uso autolavaggio
- 1.000 mc ad uso servizi igienici

I dati dei volumi prelevati annualmente e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla

Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato da questa Struttura concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi comprese sostituzioni o modifiche della pompa, o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI SONO ASSOGGETTATE LA PERFORAZIONE E LA DERIVAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo e di concessione di derivazione vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere durante la realizzazione del pozzo e conservato in loco durante tutto il periodo di durata della concessione, per essere esibito ad ogni richiesta del personale incaricato da ARPAE.

Per l'utilizzo del pozzo il concessionario dovrà preventivamente adempiere agli obblighi di seguito indicati.

Ai fini dell'uso autolavaggio:

- ottenere aggiornamento dell'AUA vigente per l'adeguamento dell'autorizzazione allo scarico industriale in conformità ai maggiori quantitativi previsti, mediante presentazione di apposita domanda alla competente Arpae SAC di Modena;
- adozione di un sistema di ricircolo delle acque in uscita dal depuratore.

Ai fini dell'utilizzo ad uso servizi igienici:

- installare appositi cartelli monitori indicanti che l'acqua non è potabile.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico.

In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il concessionario è obbligato a mantenere in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (21x29,7 cm), opportunamente plastificato in entrambe le superfici che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE17A0029;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Nel caso si manifesti la necessità di un cambio di titolarità dell'autorizzazione è necessario presentare, da parte del subentrante, apposita istanza in bollo con rinuncia dell'attuale richiedente a favore del nuovo, completa della documentazione prevista dalle vigenti norme di settore.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014, è rilasciato fino al 31.12.2022, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ARTICOLO 5

MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriamente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda più esercitare la derivazione oggetto della presente concessione dovrà darne immediata comunicazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara.

In questo caso, come nei casi di decadenza o revoca della concessione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite da questa Struttura.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del R.R. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ARTICOLO 8

CAUSE DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade, inoltre, quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, non vi provveda.

Nel caso di cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del richiedente, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.